

(N. 462)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1954

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle discussioni parlamentari concernenti la legge 11 gennaio 1951, n. 25, venne ripetutamente chiarito che essa rappresentava, dal punto di vista politico e morale, l'impostazione di una riforma innovatrice del costume tributario che avrebbe avuto, secondo le opportunità che si sarebbero presentate nel futuro, i necessari sviluppi.

Proseguendo sulle direttive tracciate dalla legge suddetta e sulla base delle esperienze fatte nella sua prima applicazione è stato pre-

disposto l'unito disegno di legge, il quale risponde a due sostanziali esigenze.

In primo luogo, il provvedimento si propone di stabilire più precise norme e più adeguati strumenti per l'accertamento dei redditi da parte degli Uffici, rendendo più ferme le sanzioni per i casi più gravi di evasione e di frode a danno dell'Erario.

In secondo luogo, il provvedimento intende raggiungere una più precisa determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, rettificando nel contempo alcuni punti della legislazione vigente.

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE
E SULL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI.

Le disposizioni contenute nel primo titolo rispondono alla esigenza di perfezionare la tecnica dell'accertamento dei redditi.

Le norme dei primi tre comma dell'articolo 1 riguardano la motivazione degli accertamenti.

Come è noto, attualmente la motivazione degli accertamenti è contemplata, in modo frammentario e non organico, dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, numero 1231, e dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Il citato articolo 20 si riferisce alle società e agli enti nei riguardi dei quali l'accertamento del reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile avviene in base al bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e dispone l'obbligo della motivazione o nello stesso avviso di accertamento, o con avviso separato notificato anche dopo la scadenza del termine prescritto per l'accertamento.

L'articolo 6 della legge del 1951 si riferisce a sua volta agli altri contribuenti nei confronti dei quali viene applicata l'imposta di ricchezza mobile categoria B, e dispone anche nei riguardi di questi l'obbligo della motivazione, nello stesso avviso di accertamento o in avvisi notificati successivamente. Tale obbligo non sussiste se la dichiarazione non sia stata presentata o non contenga i necessari elementi richiesti dalla legge (articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25).

Due sono i punti contemplati dall'articolo 1 del disegno di legge.

Anzitutto l'obbligo della motivazione — con esplicita menzione che essa è richiesta a pena di nullità dell'accertamento — viene fissato come un principio generale in materia di imposizione sui redditi, e non più soltanto in materia di ricchezza mobile categoria B.

Resta fermo — e a tale scopo si richiama l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 — che l'obbligo della motivazione non ricorre se il

contribuente che vi sia obbligato, non abbia presentato la dichiarazione, o se questa non contenga gli elementi attivi e passivi richiesti dal primo comma nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. Questa deroga al principio della motivazione degli accertamenti è sembrata pienamente giustificata ed è stata quindi mantenuta: sia perchè, con la mancata presentazione della dichiarazione o di una valida dichiarazione, il contribuente si è posto in una situazione di irregolarità che non può rimanere priva di sanzione anche nei riguardi della materia in esame; sia perchè in questa guisa si ritiene che si possa determinare ulteriore ragione da parte dei contribuenti per la presentazione di una regolare dichiarazione; sia, infine, perchè di fronte alla irregolarità del contribuente, che non ha presentato la dichiarazione, o una valida dichiarazione, l'Ufficio può trovarsi in una situazione nella quale la motivazione diventa assai più difficile, e non è ammissibile che il contribuente tragga vantaggio da una situazione di irregolarità da esso stesso creata e colpita da una sanzione penale.

Il secondo punto contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge riguarda il termine entro il quale la motivazione deve essere notificata al contribuente.

Come si è detto sopra, le disposizioni di legge che attualmente regolano parzialmente la materia, consentono che la motivazione avvenga oltre che con lo stesso avviso notificato nel termine previsto per l'accertamento, con altro avviso che può essere notificato altresì dopo tale termine.

Anche a questo riguardo si è ritenuto di accentuare i caratteri di certezza e di rigore che devono essere propri del rapporto tributario. Si è quindi eliminata l'attuale facoltà della notifica della motivazione dopo la scadenza del termine di prescrizione. La motivazione quindi, secondo le nuove norme che si propongono, non potrà più avvenire separatamente dall'accertamento, ma costituisce invece elemento dell'accertamento e deve essere notificata unitamente a questo, e quindi nel termine di prescrizione: come risulta dal testo del primo comma, dalla norma del terzo comma e dalla abrogazione dell'articolo 20 della legge del 1936.

Va posta anche in relazione a tale nuovo rigore, la facoltà dell'Ufficio, prevista dal terzo comma, di integrare o modificare gli accertamenti nel termine di prescrizione, nonchè nel corso del giudizio avanti le Commissioni di merito, promosso dal contribuente.

Questa ultima facoltà corrisponde ai principi accolti anche in materia di processo civile.

Mentre i primi tre comma dell'articolo 1 riguardano la motivazione dell'accertamento, l'ultimo comma del medesimo articolo 1, e l'articolo 2 contengono norme che riguardano la procedura dell'accertamento.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dispone che, *nel termine di prescrizione* previsto dalla legge per l'accertamento, questo può essere integrato o modificato.

Il fatto che *nel termine di prescrizione* l'accertamento possa avvenire non con un unico atto, ma attraverso più avvisi successivi, non costituisce una innovazione. Si tratta però di un principio che si è ritenuto opportuno chiarire per eliminare ogni dubbio, anche in relazione alle nuove norme dei primi comma dell'articolo 1, e a quella, della quale ora si dirà, dell'ultimo comma dell'articolo 2.

D'altro canto, il sistema sembra pienamente giustificato, se si considera che viene in ogni caso rispettato il termine di prescrizione, e che il fatto che l'Ufficio abbia notificato un primo accertamento non può costituire una preclusione e quasi una decadenza del diritto dell'Ufficio di poter fruire interamente del termine di prescrizione.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone — in stretta connessione con il principio della motivazione degli accertamenti — che anche il concordato (articolo 81 del regolamento sulla ricchezza mobile) deve essere motivato e deve contenere la indicazione degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

Il fatto che il concordato debba essere motivato comporta a sua volta la conseguenza — che viene affermata dal secondo comma del medesimo articolo 2 — che il concordato è vincolante soltanto per gli elementi che sono stati alla base di esso; onde l'Ufficio può procedere entro il termine di prescrizione a un nuovo accertamento in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si sottolinea che anche in tale caso la facoltà dell'Ufficio è limitata al periodo che va fino al termine di prescrizione dell'accertamento.

La esposta disciplina degli accertamenti va posta altresì in relazione all'abrogazione dell'articolo 43 del Testo Unico sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il citato articolo 43, modificato e integrato dall'articolo 98 del regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, e dall'articolo 39 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, consente attualmente alle Commissioni di primo grado (e in alcuni casi, per virtù di altre speciali disposizioni, anche alle Commissioni di secondo grado), di procedere di propria iniziativa a nuovi accertamenti o ad integrare gli accertamenti dell'Ufficio. Questo anche se l'accertamento sia stato definito mediante concordato, *anche fuori del termine di prescrizione*, e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Di questa facoltà che attribuisce alle Commissioni la veste di organi amministrativi di accertamento — e che le Commissioni in pratica esercitano per sollecitazione degli Uffici — si propone quindi la abrogazione, in quanto essa più non risponde al carattere assunto dalle Commissioni, particolarmente dopo i provvedimenti legislativi del 1936 e del 1937, i quali ne hanno sottolineato la natura nettamente contenziosa ed anzi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, giurisdizionale. Inoltre, la eliminazione della esposta facoltà eliminerà elementi di incertezza nella definizione del rapporto tributario.

L'articolo 3 introduce il giuramento nel processo tributario. Giova ricordare che già l'articolo 38 del regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, riguardante la prima imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, prevedeva la possibilità che il contribuente fosse invitato a sottoscrivere una formula di giuramento.

Secondo l'articolo 3 del disegno di legge, la facoltà di richiedere il giuramento è conferita soltanto ai Collegi giudicanti, semprechè con-

corra la condizione che il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento. Il giuramento è prestato su fatti specifici aventi rilevanza ai fini tributari, che debbono essere a conoscenza del contribuente.

Il quinto comma dell'articolo in argomento stabilisce espressamente che i fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità. A carico di coloro che giurano il falso si applica l'articolo 371 del Codice penale.

L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di procedere alla valutazione del reddito imponibile sulla base del bilancio nei confronti delle società e degli enti, indicati dall'articolo 25 della legge organica e successive modificazioni, deve essere assistito dalla garanzia che le scritture rispecchino il reale andamento della gestione, nonchè l'effettiva consistenza patrimoniale, e che il sistema contabile, liberamente scelto dai contribuenti predetti, abbia gli indispensabili requisiti della chiarezza e della veridicità, ponendo in evidenza tutti i fatti di gestione e le relative valutazioni senza compensazioni o alterazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge risponde pertanto allo scopo di rendere « leggibili » le scritture contabili: essendo questo un elemento necessariamente connesso al sistema di tassazione analitica, in base alle scritture contabili.

In particolare si renderà possibile un migliore controllo degli ammortamenti, allo scopo di evitare — come attualmente si verifica, senza che gli Uffici abbiano in tutti i casi la possibilità di accertarlo — che sommandosi nella contabilità e nei bilanci i diversi acquisti senza mai procedere allo stralcio dei valori dei cespiti già interamente ammortizzati, si continua ad ammortizzare cespiti non più esistenti e si operano quindi detrazioni per ammortamenti notevolmente superiori all'ammontare che corrisponde all'effettivo deperimento degli impianti.

Come è noto, l'articolo 12 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, è andato notevolmente incontro alle esigenze dei contribuenti, ammettendo l'anticipato ammortamento del 40 per cento della spesa dell'impianto, nell'esercizio

in cui l'acquisto avviene e nei tre esercizi successivi, in aggiunta alle quote normali di ammortamento. È quindi giustificato che si introduca un maggior rigore in questa materia, e che si evitino evasioni e sperequazioni frequenti. Tanto più che una maggiore chiarezza e la garanzia di una più esatta applicazione dei criteri di tassazione, potranno consentire in un momento successivo un riesame circa la adeguatezza dei coefficienti ammessi negli ammortamenti di taluni cespiti: con un esame che per avere funzioni di perequazione può svolgersi soltanto ove vi sia la sicurezza che ogni forma di arbitrario e artificioso gonfiamento degli ammortamenti portati in detrazione possa essere rilevata e impedita.

L'articolo 5 stabilisce che le dichiarazioni delle società e degli enti, tassabili in base a bilancio, debbono essere sottoscritte, oltre che dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza, anche dal direttore generale e dal capo contabile; il che si giustifica con la considerazione che debbono assumere la responsabilità della dichiarazione anche coloro che hanno concorso a impostare il bilancio sociale, e che tale assunzione di responsabilità comporta maggiori garanzie fra il Fisco sulla veridicità della dichiarazione.

Esso mira a impedire il volatilizzarsi delle responsabilità, ed è da porsi in relazione anche con alcune disposizioni penali previste dal titolo IV.

Importanza particolare presenta la norma dell'articolo 6.

Essa è intesa ad impedire le evasioni, che si verificano attraverso dichiarazioni di passività, interessi passivi ed altri oneri verso aziende e istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie, mentre si tratta invece di passività ed oneri inesistenti.

A questo fine la norma dispone che, di fronte al contribuente che dichiari tali oneri o passività, l'Ufficio può chiedere, oltre alla copia dei conti intrattenuti, una dichiarazione dell'azienda o istituto di credito, o della società finanziaria o fiduciaria, con la quale venga attestata la effettiva esistenza del rapporto debitorio.

Sotto questo aspetto la norma non costituisce una sostanziale innovazione, in quanto già attualmente l'Ufficio, ai fini di ammettere la detrazione, può chiedere, anche se il creditore è un'azienda di credito, la copia dei conti e la dichiarazione dell'ente creditore.

La innovazione introdotta dalla norma sta in parte nel fatto che l'Ufficio può chiedere più certificati con riferimento a date diverse: e questo per evidenti ragioni di rendere possibile il controllo. Ma soprattutto nel fatto che il certificato dell'azienda o istituto di credito o società finanziaria o fiduciaria, deve obbligatoriamente indicare gli altri rapporti che alla data alla quale il certificato si riferisce, fossero in atto con il contribuente: e questo allo scopo di impedire che possa essere occultata la effettiva situazione del contribuente nei riguardi delle banche e possano essere mantenute quelle posizioni sostanzialmente fittizie, di rapporti compensabili o comunque connessi, posti in essere tra la azienda di credito e il contribuente proprio a scopo di evasione fiscale, e sottaciuti nelle dichiarazioni presentate all'Ufficio.

Ai fini del controllo, il Ministero delle finanze (non l'Ufficio) potrà chiedere agli Organi di vigilanza sulle aziende di credito di controllare la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda o istituto di credito. Nei riguardi delle società finanziarie e fiduciarie, invece, i controlli potranno venire svolti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

In questa guisa, sia per la considerazione che l'estratto dei conti e il certificato vengono richiesti all'azienda o istituto di credito dallo stesso contribuente, evidentemente in quanto vi abbia interesse (come del resto è attualmente), sia per la considerazione che il controllo avviene per mezzo degli Organi di vigilanza sul credito, vengono rispettate le esigenze di riservatezza in materia di credito e di servizi bancari.

D'altro canto, è chiaro che tali esigenze, che la Amministrazione finanziaria non ha mai sottovalutato ed ha riconosciuto anche in assenza di norme di legge, non possono diventare strumento o pretesto per evasioni fiscali.

È da confidare che le aziende e istituti di credito comprendano la responsabilità, anche di ordine generale, nella quale incorrerebbero

prestandosi a manovre fraudolente nei riguardi del Fisco, ed è quindi da ritenere che la norma dell'articolo 6 — volutamente cauta — possa essere sufficiente. Essa servirà anche ad eliminare indebiti motivi di concorrenza tra le aziende di credito.

D'altro canto, la norma viene rafforzata, sia dalle sanzioni disposte dall'articolo 26 a carico delle aziende e dei funzionari che rilasciano certificati non rispondenti al vero, sia dalla sanzione disposta dall'articolo 24 a carico dei contribuenti che dichiarino passività inesistenti.

Una delle difficoltà che assai spesso ostacolano l'azione della Finanza è data dalle resistenze opposte da enti ed amministrazioni pubbliche a fornire dati ed informazioni utili ai fini della esatta valutazione dei redditi. Non sempre le difficoltà frapposte dipendono da resistenza ingiustificata, in quanto in non pochi casi precise norme legislative e regolamentari fanno divieto di comunicare le notizie di cui sopra.

Per rimuovere una siffatta situazione l'articolo 7 stabilisce espressamente, per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici parastatali, l'obbligo di fornire dati ed informazioni utili, ai fini dell'accertamento, a richiesta degli Uffici delle imposte.

Il lavoro di raccolta degli elementi di accertamento è affidato alla iniziativa del personale degli Uffici il quale, costituito da un ristretto numero di unità e operato da più pressanti compiti di istituto, non può dedicarsi con la necessaria sistematicità. Taluni articoli del titolo in esame (8, 9 e 10) hanno, tra l'altro, lo scopo di introdurre un meccanismo automatico di raccolta di notizie utili all'azione accertatrice degli Uffici, in maniera da concentrare il lavoro del personale nella fase di concreta utilizzazione dei vari elementi, senza, peraltro, gravare il bilancio dello Stato di nuovi oneri. Pertanto, l'articolo 8 prevede un ordinato e periodico afflusso di notizie da parte delle Camere di commercio e degli Ordini professionali; l'articolo 9 dispone che le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono comunicare annualmente l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci, indicando per ciascuno di essi il do-

micilio fiscale e l'ammontare dei compensi percepiti.

Particolare importanza riveste la norma dell'articolo 10 del disegno di legge, intesa soprattutto a eliminare alcune più diffuse forme di evasione alla nominatività delle azioni, e quindi alla imposta complementare, alle imposte successorie, nonché all'imposta di ricchezza mobile.

Si tratta di evasioni ben note, le quali, si attuano attraverso le operazioni a termine e attraverso i riporti: in particolare attraverso le così dette « proroghe » e attraverso riporti fittizi, che avvengono per entità rilevanti di titoli contro somme irrisorie.

Tali evasioni sono rese possibili, sia dal fatto che le comunicazioni allo Schedario e le annotazioni previste dall'articolo 38 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (così come le annotazioni previste dall'articolo 28) riguardano i formali trasferimenti dei titoli anziché gli acquisti, sia dalla mancanza di controlli circa il complesso delle operazioni di riporto e di quelle a termine e circa il loro effettivo contenuto.

La norma dell'articolo 10, introducendo l'obbligo della tenuta di un libro (che potrà essere in ogni momento controllato), in cui vengano annotate le operazioni a termine e di riporto (e in particolare, per queste ultime, del prezzo del riporto) intende fornire uno strumento di controllo circa le menzionate operazioni e la loro effettiva portata reale o il loro carattere fittizio. Ugualmente deve dirsi per la norma dell'ultimo comma, che introduce l'obbligo della indicazione del prezzo dei riporti nelle comunicazioni allo Schedario. Infine l'obbligo della comunicazione allo Schedario anche delle operazioni a termine, intende fornire lo strumento per il controllo dell'operazione sostanziale di acquisto.

Questa disposizione va posta altresì in relazione con le norme degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534 Codice civile (richiamati in tema di riporto dall'articolo 1550 Codice civile) — norme entrate in vigore con il nuovo Codice civile, e quindi in momento successivo alle disposizioni legislative e regolamentari sulla nominatività — le quali fanno derivare gli effetti propri dell'acquisto a termine dei titoli dalla data dell'acquisto e non da quella suc-

cessiva del trasferimento. Onde in avvenire, e dopo che il sistema che si propone di introdurre con l'articolo 10 avrà avuto applicazione, sarà altresì possibile esaminare il problema di adeguare, per gli acquisti a termine, le conseguenze tributarie nei rapporti tra acquirente e venditore, alle norme sopra richiamate del Codice civile.

Le norme proposte intendono, insomma, rendere possibile il controllo e l'accertamento di tutto quel largo complesso di operazioni e di effettivi acquisti e proprietà dei titoli che oggi — attraverso le « proroghe », i riporti e le operazioni a termine — sfuggono ad ogni accertamento, in quanto si verificano senza formali trasferimenti al nome dell'effettivo acquirente e senza formali intestazioni al nome dell'effettivo proprietario. La norma dell'articolo 10, potrà rendere possibile questo, sia perchè eliminerà alcune insufficienze della legge attuale, sia perchè fornirà più adeguati strumenti per controllare che le norme della legge 13 febbraio 1942, n. 96 e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (fra le altre l'articolo 1, quarto comma) vengano rispettate.

D'altro canto, le norme dell'articolo 10, oltre che risultato fiscale, avranno anche risultati positivi a tutela di quei risparmiatori i quali, sotto il profilo di preoccupazioni fiscali artificiosamente esagerate, non valutano adeguatamente i pericoli sostanziali che ad essi possono derivare da alcune delle operazioni fittizie sopra accennate.

L'articolo 11 estende ai casi di trasformazione delle società di tipo diverso da quelle tassate in base a bilancio le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, il quale consente di iscrivere in via provvisoria, a carico della società che assorba altra azienda, il reddito iscritto o iscrivibile per la azienda stessa. Si è, in sostanza, inquadrato nello stesso ordinamento un'altro aspetto della dinamica economica, sotto il quale sovente si nasconde il deliberato proposito di sfuggire all'imposta o, quanto meno, di ritardarne il pagamento attraverso il giuoco degli sgravi per cessazione e dei nuovi accertamenti.

Gli articoli 12 e 13 risolvono due questioni di fondamentale importanza; la prima riguar-

da l'acquisizione dell'imposta di ricchezza mobile e complementare dovuta dai cittadini stranieri e dagli italiani domiciliati all'estero che svolgono la loro attività in Italia, la seconda riguarda il versamento delle ritenute erariali sui redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2.

La tassazione degli stranieri e dei cittadini italiani domiciliati all'estero operanti in Italia ha costituito sempre un grosso problema per l'Amministrazione, mancando nel nostro ordinamento tributario l'istituto della rivalsa sui redditi di categoria B e C/1, a differenza di quanto è già praticato in altri Paesi.

Secondo la legislazione vigente, tutti i redditi di natura mobiliare da chiunque realizzati in Italia, sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare; tuttavia, dovendosi svolgere nei confronti di coloro che sono domiciliati all'estero, la stessa procedura di accertamento e di riscossione dell'imposta valevole per le persone domiciliate in Italia, ben difficilmente l'azione della Finanza può avere effetto prima che il reddituario abbia varcato la frontiera.

L'articolo 12 dello schema ha, quindi, il solo scopo di garantire in questi casi, mediante una ritenuta a carattere provvisorio, sui due terzi delle somme corrisposte, per tener conto delle spese inerenti alla produzione del reddito e della franchigia, la riscossione delle imposte dirette, ferma restando l'uniformità del trattamento tributario dei redditi della stessa natura realizzati in Italia sia da cittadini stranieri che da italiani.

È noto che, secondo l'ordinamento vigente, soltanto per le mercedi operaie corrisposte dai Comuni e dalle Provincie, le relative trattenute debbono essere versate agli Uffici del Registro (articolo 4 regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661); per tutti gli altri dipendenti, esclusi quelli dello Stato — per i quali vi è la ritenuta diretta — le imposte vengono riscosse per ruolo al nome del datore di lavoro in base ad iscrizione provvisoria annuale ed a successivo conguaglio. Questo sistema porta ad un duplice inconveniente: 1) nel caso di incremento delle retribuzioni, sia per aumento delle unità lavorative, sia per miglioramenti salariali, il datore di lavoro viene a versare la maggiore imposta trattenuta soltanto nel-

l'anno successivo, in sede di conguaglio (nel caso inverso lo stesso datore di lavoro deve anticipare la maggiore imposta iscritta in via provvisoria) 2) il datore di lavoro deve sottostare al pagamento degli aggi esattoriali, di cui normalmente non può rivalersi, pur svolgendo un servizio che è nell'esclusivo interesse dello Stato; 3) l'attuale sistema non consente un uguale controllo della rispondenza fra imposta C/2 dichiarata su base annuale dal datore di lavoro e quella da esso effettivamente ritenuta.

Adottandosi il sistema del versamento mensile delle trattenute in Tesoreria, questi inconvenienti vengono eliminati e resta altresì facilitato il lavoro di controllo degli Uffici delle imposte i quali sono posti in condizione di verificare, mensilmente, la regolarità delle trattenute; d'altra parte, è anche da rilevare che il ricorso al versamento diretto ha fatto buona prova per il contributo straordinario sulle retribuzioni, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B.

Le disposizioni contenute nel Titolo II del disegno di legge rispondono alla esigenza di pervenire ad una più precisa nozione del reddito assoggettabile all'imposta mobiliare di categoria B, rettificando, nel contempo, alcuni punti della legislazione attualmente vigente.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 sono intese ad adeguare la determinazione del reddito imponibile alle risultanze delle scritture contabili, per ciò che attiene alle plusvalenze e ad alcune minusvalenze iscritte in bilancio.

L'articolo 14 precisa anzitutto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile non soltanto se vengono realizzate o distribuite, ma altresì se vengono iscritte in bilancio.

La norma riproduce la tesi che è stata sempre sostenuta dagli Uffici e che, secondo autorevoli pareri, corrisponde alla soluzione data dal testo unico sulla ricchezza mobile 24 ago-

sto 1877, n. 4021: soluzione che, successivamente, era andata oscurandosi e aveva subito contrasti e deviazioni non sempre giustificate.

In effetti il presupposto che dà luogo alla tassazione delle plusvalenze sui cespiti (o più precisamente alla inclusione delle plusvalenze a comporre il reddito imponibile), non è esclusivamente il *realizzo* dei cespiti, ma più in generale il *carattere certo della plusvalenza*; anche secondo i principi accolti dalle legislazioni di altri Paesi. E tale *certezza* si ha, oltre che nel caso di realizzo, anche in altre ipotesi: tra le quali (e anche in questo la soluzione è conforme a quella accolta dalle legislazioni più moderne) va indicata la iscrizione in bilancio. Non è dubbio, infatti, che se il contribuente medesimo, di sua iniziativa e con l'osservanza delle norme del Codice civile che vietano di attribuire ai cespiti valori superiori a quelli effettivi, attribuisce in bilancio a un cespite una plusvalenza, questa, per riconoscimento dello stesso contribuente, ha carattere *certo* e deve considerarsi acquisita. Tale essa è considerata a tutti gli effetti dal Codice civile; in particolare, ai fini della determinazione dell'utile delle società e della distribuzione del dividendo. Onde non si comprenderebbe per quale ragione essa non dovrebbe essere rilevante anche agli effetti fiscali. L'articolo 14 afferma appunto tale rilevanza.

Alle considerazioni esposte va aggiunto ancora il rilievo di ordine pratico che la rinuncia a considerare fra i redditi le plusvalenze che vengano iscritte dal contribuente in bilancio, per rinviarne la tassazione al momento del realizzo, determina notevoli difficoltà da parte degli Uffici e frequenti evasioni da parte dei contribuenti. Infatti, essendo difficile seguire a distanza di anni le vicende delle precedenti iscrizioni in bilancio, si determina spesso la conseguenza che, in caso di successivo realizzo dei cespiti a un prezzo corrispondente al valore iscritto in bilancio in precedenti esercizi, non viene rilevato dall'Ufficio che il valore iscritto in bilancio era stato rivalutato in confronto al valore di acquisto o di costo, e si determina quindi una evasione. Onde una ulteriore ragione di opportunità che le plusvalenze vengano considerate tra i componenti del reddito fin dal momento in cui vengono iscritte in bilancio.

Infine va tenuto presente che, già ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 (per le merci e le materie prime) ed ora ai sensi dell'articolo 15 del presente disegno di legge (per le azioni e le obbligazioni) si ammette il principio della detraibilità, anche prima del realizzo, di talune svalutazioni operate dal contribuente in inventario e in bilancio. Ora, riconoscendo tale principio in merito alle svalutazioni e il diritto del contribuente alla detrazione, sarebbe logico ammettere una uguale iniziativa della Finanza allo scopo di procedere alla tassazione nel caso in cui i cespiti acquistino un maggior valore. Tanto più quindi sembra indiscutibile che le plusvalenze debbano essere considerate ai fini della tassazione quando lo stesso contribuente, di sua iniziativa, le iscriva in bilancio.

Al riguardo si deve anzi sottolineare la estrema cautela della norma. Infatti la plusvalenza viene considerata fra i componenti del reddito, soltanto in quanto sia iscritta in bilancio dal contribuente. Non viene quindi attribuito all'Amministrazione finanziaria un diritto di includere fra i componenti del reddito plusvalenze che possano bensì ritenersi acquisite dai cespiti posseduti dal contribuente, ma che non siano state ancora nè realizzate nè distribuite ai soci nè iscritte in bilancio. Anche se un tale sistema sarebbe sotto molti aspetti giustificabile, si è tuttavia voluto evitare di attribuire agli Uffici una siffatta iniziativa. Ma nel momento in cui il contribuente manifesta come certa e reale una plusvalenza, iscrivendola in bilancio, è logico che la Finanza ne debba prendere atto e ne tragga le dovute conseguenze ai fini della determinazione del reddito tassabile.

Va infine osservato che, ai sensi delle disposizioni del Codice civile, la iscrizione di maggiori valori dei cespiti all'attivo non può mai avvenire per cifre superiori all'effettivo valore dei cespiti stessi, in quanto il Codice esclude che si possa procedere a gonfiamenti di cifre e di valori, sia pure con la corrispondente inserzione al passivo di poste rettificative. Pertanto la plusvalenza (ove non sia assorbita da perdite) acquista in ogni caso la natura di utile e, ove venga accantonata, quella di riserva, sia ai sensi delle disposizioni del Codice civile come nei riguardi tributari, qualunque sia la denominazione che la riserva medesima assume, sen-

za possibilità di distinzioni. Ogni distinzione sarebbe arbitraria e determinerebbe inoltre oscurità e complicazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 14 contiene infine norme transitorie in relazione alle ipotesi in cui, per il passato, siano avvenute iscrizioni in bilancio di plusvalenze senza che esse siano state accertate come reddito. Inoltre — per quanto ciò sia del tutto ovvio — si escludono dalla tassazione le plusvalenze monetarie ai sensi della legge 11 febbraio 1952, n. 74.

L'articolo 14 chiarisce inoltre testualmente un punto lungamente dibattuto e variamente risolto dalla giurisprudenza, in ordine alle operazioni ed ai cespiti in relazione ai quali le plusvalenze entrano a comporre il reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile categoria B.

Come è noto, per gli enti tassabili in base a bilancio ed in particolare per le società, si è sempre affermato da parte dell'Amministrazione finanziaria — e la tesi ha trovato sostegno in autorevole dottrina e in alcune pronunce giurisprudenziali, contraddette da altre — che tutte le plusvalenze conseguite da tali soggetti entrano a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, senza possibilità di distinguere tra i cespiti acquistati con o senza intento speculativo (secondo la distinzione che la giurisprudenza faceva per i contribuenti individuali, con riferimento all'abrogato Codice di commercio), e senza distinguere tra i cespiti afferenti e quelli non afferenti all'attività industriale o commerciale esercitata dalla società.

La tesi sostenuta dagli Uffici trovava il suo fondamento in sede interpretativa nel duplice rilievo:

a) che trattandosi di soggetti creati a scopo di lucro e con precisa indicazione, nella legge e nel loro statuto, di tale scopo e della relativa attività diretta a conseguirlo, non è possibile distinguere tra le diverse operazioni da essi compiute, in quanto tutte indistintamente vengono caratterizzate da quello scopo e rientrano in quella attività;

b) che l'unità del bilancio e l'unità del reddito — tante volte sostenute dai contribuenti — impediscono ogni distinzione.

In sede legislativa, oltre a questi argomenti, va aggiunto il rilievo che anche nella nostra legislazione — sia pure in forma più cauta di quanto è avvenuto in altre legislazioni — la nozione del reddito fiscale è andata comprendendo plusvalenze che non derivano direttamente da attività industriali o commerciali.

Il chiarimento legislativo nel senso che per le società e per gli enti, tutte le plusvalenze, senza possibilità di distinzione, concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria B, è sembrato pertanto necessario allo scopo di riaffermare una soluzione pienamente giustificata sotto ogni profilo, e incerta invece nella giurisprudenza e negli interpreti. E il chiarimento deriva: sia dalla formulazione ampia del primo comma dell'articolo 14, il quale non pone distinzioni; sia dalla norma limitativa del successivo secondo comma, il quale per gli imprenditori diversi dagli enti tassati in base a bilancio e dalle società (di ogni tipo, tranne la società semplice) precisa che le plusvalenze che entrano a comporre il reddito assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile sono soltanto quelle relative a cespiti comunque afferenti all'esercizio della impresa.

Quest'ultima disposizione trova a sua volta spiegazione nella considerazione che per i contribuenti singoli — a differenza di quanto è per gli enti e per le società — è possibile e giustificato distinguere fra i beni che sono connessi con l'impresa (o perchè ne formano oggetto o perchè hanno carattere strumentale rispetto all'attività svolta) da quelli estranei, ed è possibile distinguere, nel medesimo soggetto, attività e finalità diverse.

A questo fine si rendeva inoltre necessario abbandonare le equivoche formule, seguite per il passato in sede interpretativa, le quali si richiamavano talvolta all'*intento speculativo* e tal'altra alla *natura dell'operazione* (articolo 3 del Codice di commercio del 1882). Con l'abrogazione del Codice di commercio, tali formule risultano superate e non più utilizzabili, e la dizione adottata (... « *attività comunque afferenti all'esercizio dell'impresa* ») si adegua quindi alla disciplina e alla concezione dell'impresa proprie del vigente Codice civile.

Nello stesso ordine delle considerazioni esposte in relazione all'articolo 14, l'articolo 15 del disegno di legge risolve a favore dei contribuenti l'ipotesi (inversa a quella prevista dall'articolo 14) relativa alla svalutazione in inventario e in bilancio di azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso.

Come è noto, per il passato veniva negata la detraibilità, agli effetti della determinazione del reddito di ricchezza mobile, di ogni e qualsiasi minusvalenza, tranne in caso di realizzo dei cespiti.

La soluzione, per quanto rigorosa, non era priva di giustificazioni.

Infatti, non è possibile trascurare il fatto che il problema della detrazione delle svalutazioni operate dai contribuenti sui cespiti da essi posseduti si presenta notevolmente diverso da quello della tassazione delle plusvalenze.

Come si è detto sopra, la tassazione delle plusvalenze prima del realizzo rimane subordinata al fatto che la plusvalenza medesima venga iscritta dal contribuente di sua iniziativa in inventario e in bilancio.

Per quanto riguarda invece le svalutazioni dei cespiti, è del tutto evidente che la Finanza non può rimettersi passivamente alla iniziativa del contribuente e ammettere la detrazione di tutte le svalutazioni da esso comunque operate, altrimenti l'esistenza o meno di un reddito tassabile verrebbe ad essere interamente rimessa alla volontà del contribuente.

Di qui la soluzione, che veniva seguita per il passato, la quale negava la detrazione di ogni e qualsiasi svalutazione e ammetteva in detrazione soltanto le perdite manifestatesi con la vendita dei cespiti.

Tale soluzione, però, è sembrata già per il passato troppo rigida, particolarmente in relazione ad alcuni fra i cespiti per i quali il Codice civile impone la indicazione in bilancio del minor valore effettivo in confronto al prezzo di acquisto o di costo.

È tuttavia chiaro che — ad evitare arbitrarie sottrazioni di reddito all'imposizione e ad evitare la necessità di stime e valutazioni complicate (e con esse elementi di arbitrio e difficoltà pratiche gravi) — la possibilità della considerazione delle svalutazioni operate in bilancio, ai fini della determinazione del reddito imponibile, può ricorrere: a) nei limiti

in cui le svalutazioni corrispondono a effettive perdite di valore dei cespiti; b) per i beni per i quali è possibile determinare un valore di mercato, in base ad elementi obiettivi, sicuri e facilmente rilevabili.

In questo senso, già l'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ha ammesso che le svalutazioni operate sulle merci e sulle materie prime — nei limiti in cui corrispondono a effettive perdite di valore dei cespiti, secondo le quotazioni del mercato — siano detratte ai fini della determinazione del reddito imponibile.

L'articolo 15 del disegno di legge in esame estende ora tale principio alle azioni, alle obbligazioni e ai titoli a reddito fisso; ed anche esso, a tale scopo, stabilisce quale limite della svalutazione, agli effetti fiscali, l'effettivo minor valore di questi cespiti alla fine dell'esercizio. Per i titoli quotati in borsa, esso fa riferimento alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio. Per le azioni non quotate in borsa esso dispone che si faccia proporzionale riferimento alle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da eventuali riduzioni di capitale per perdite (articolo 2446 Codice civile): ed è chiaro che le « diminuzioni patrimoniali » riguardano sia il capitale che le riserve, come del resto è confermato dal successivo riferimento in forma autonoma all'ipotesi di riduzione del capitale per perdite. Infine, per le obbligazioni ed altri titoli non quotati in borsa, la norma fa riferimento a elementi certi e precisi, ritenendo che su questa base la prassi potrà trovare, di volta in volta, soluzioni soddisfacenti per queste ipotesi, le quali del resto hanno carattere marginale.

Con il nuovo principio stabilito dall'articolo 15 e con l'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, la disciplina delle svalutazioni operate dal contribuente sui cespiti, risulta chiara.

Per le merci, le materie prime, le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli (cespiti per i quali il Codice civile impone la svalutazione in inventario e in bilancio nel caso di perdita di valore in confronto al prezzo di acquisto)

la svalutazione (nella misura in cui effettivamente corrisponde alla perdita di valore dei beni) ha rilevanza anche da un punto di vista fiscale.

Per tutti gli altri cespiti, invece, la perdita è detraibile soltanto con il concreto realizzo dei cespiti. Questo, sia perchè per alcuni di questi beni (immobili, impianti, macchinario, mobili, brevetti, marchi, ecc.) lo stesso Codice civile consente che essi continuino ad essere in ogni caso portati in bilancio al costo originario; sia perchè per i cespiti che sono soggetti a deperimento, a consumo o ad esaurimento (tecnico, economico o giuridico) è ammesso, tanto dal Codice civile come agli effetti fiscali, l'ammortamento annuale; sia, infine, per la insuperabile difficoltà che per i cespiti diversi dalle merci, dalle materie prime e dai titoli, incontrerebbe la obbiettiva determinazione del loro valore effettivo corrente (al quale necessariamente va limitata la rilevanza ai fini fiscali della svalutazione) con criteri facili e con riferimento a indici, a quotazioni, o comunque a elementi certi.

Con l'occasione, il medesimo articolo 15 risolve, al comma secondo, i problemi relativi alla determinazione del costo dei titoli posseduti dal contribuente: e ciò sia agli effetti delle minusvalenze detraibili, sia agli effetti delle plusvalenze tassabili.

La disposizione accoglie, come principio, il criterio del costo medio e dispone quindi che il costo di ciascun titolo è quello che deriva dividendo la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto dei titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso soggetto per il numero dei titoli posseduti, compresi i titoli avuti a seguito di distribuzioni gratuite. Anche ai titoli avuti gratuitamente viene quindi attribuito un costo, allo scopo di evitare che nei riguardi di essi tutto il prezzo realizzato o tutto il valore attribuito in bilancio, siano considerati utile; e tale costo risulta appunto dividendo il prezzo pagato per i titoli acquistati, per il numero dei titoli acquistati, aumentato di quelli avuti gratuitamente. D'altro canto, è ovvio che anche i titoli avuti gratuitamente e i relativi plusvalori concorrono a formare il reddito accertabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, trattandosi di elementi patrimoniali che derivano economicamente e giuridicamente

dall'investimento fatto nei titoli a pagamento, che hanno quindi lo stesso carattere e che fanno parte dello svolgimento e del risultato dell'operazione iniziata con l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli a pagamento.

Dopo aver accolto, in via generale, il principio del costo medio, la stessa norma dell'articolo 15 consente tuttavia ai contribuenti la facoltà di procedere a svalutazioni distinte per ciascun titolo o gruppo di titoli facenti parte di separati acquisti.

In tale caso si applica inoltre il principio, già accolto per le merci e le materie prime dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il quale, nel caso di variazioni quantitative, si considerano venduti per primi i titoli ultimi acquistati.

Inoltre, i titoli già posseduti all'inizio dell'esercizio a decorrere dal quale, per volontà del contribuente, verrà seguito il secondo sistema indicato dalla norma, si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio stesso, al costo medio determinato secondo i criteri generali disposti dalla prima parte della norma.

Infine, nel disciplinare questa delicata materia, si è tenuta presente anche l'ipotesi in cui, in esercizi successivi a quello in cui fu operata dal contribuente una svalutazione nei limiti indicati nel terzo comma dell'articolo 15 (con detrazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile) i titoli riacquistino, in tutto o in parte, il loro valore.

In questo caso sarebbe stato più che mai giustificato che si accordasse all'Amministrazione finanziaria il diritto di considerare, ai fini della determinazione dell'imponibile assoggettabile a imposta, il plusvalore recuperato dai titoli, anche indipendentemente dal fatto che il contribuente lo iscriva in bilancio. In questo caso, infatti, si tratterebbe di consentire alla Finanza di recuperare alla tassazione quella parte del valore del titolo che precedentemente, al momento della svalutazione, venne ammessa in detrazione come perdita.

Tuttavia, dopo attento esame, e pur rendendosi conto che si crea una situazione di favore per i contribuenti in confronto al fisco, si è ritenuto di evitare anche in questo caso la determinazione su iniziativa della Finanza di plusvalenze tassabili: sia per dare completa applicazione al criterio, precedentemente illu-

strato, che le plusvalenze sono tassabili, prima del realizzo, in quanto vengono indicate dallo stesso contribuente come esistenti, ma non su iniziativa della Finanza intesa ad accertarne la esistenza; sia per evitare la possibilità di continue oscillazioni nelle valutazioni dei titoli da un esercizio all'altro; sia per rendere più semplice l'opera degli Uffici.

È ovvio infine — ma ad evitare ogni dubbio si è voluto dirlo esplicitamente — che le plusvalenze che si manifestino successivamente alla svalutazione, in confronto al valore svalutato, entrano a comporre il reddito tassabile quando vengano realizzate o iscritte dal contribuente in bilancio o distribuite, secondo i principi indicati dall'articolo 14.

Con l'occasione viene inoltre chiarito, all'ultimo comma dell'articolo 15 del disegno di legge, che anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci, si applicano i medesimi criteri ora illustrati, nel caso in cui dopo che sia stata operata una svalutazione, le merci o le materie prime recuperino il loro valore. Anche in tale caso si esclude la facoltà della Finanza di tassare tale plusvalore se esso non venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

Sempre nello stesso ordine di considerazioni alle quali si ispirano gli articoli 14 e 15 sinora esaminati, l'articolo 16 del disegno di legge — modificando l'articolo 19 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e l'articolo 24 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 598 — dispone che i redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile non soltanto se vengono distribuiti ai soci, come attualmente dispone il citato articolo 19, o imputati a capitale, come dispone il citato articolo 24, ma anche se vengono iscritti in bilancio.

Alle ragioni che sono state esposte illustrando la norma contenuta nell'articolo 14, va aggiunto il rilievo che, se in un esercizio un reddito venne sottratto a tassazione in quanto non risultava iscritto in bilancio e in quanto la Finanza non rilevò la frode, può essere giustificato, per ragioni di certezza giuridica e per rendere definito il rapporto, che, scaduto il termine di prescrizione, la Finanza non pos-

sa più procedere di sua iniziativa ad accertamenti e rettifiche (e così infatti rimane); ma è del tutto ingiustificato — e in contrasto con gli stessi fondamentali principi della tassazione in base a bilancio — che il reddito in questione non concorra a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui, in un momento successivo, venga posto in luce dallo stesso contribuente, mediante iscrizione in bilancio. La limitazione che le vigenti norme di legge sopra ricordate pongono alla tassazione, ammettendola nelle due sole ipotesi di distribuzione ai soci e di imputazione a capitale, è già attualmente insostenibile e non coerente con i principi vigenti in materia. Tanto più essa diverrebbe tale, dopo i chiarimenti legislativi che si propone di introdurre l'articolo 14 del disegno di legge, nel senso che le plusvalenze entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile quando vengano iscritte in bilancio. È chiaro quindi che il principio deve valere anche nei riguardi delle ipotesi attualmente previste dall'articolo 19 della legge del 1936.

Allo scopo di agevolare la esposizione di redditi sottratti a tassazione in esercizi precedenti, il secondo comma del medesimo articolo 16 consente che se l'iscrizione di tali redditi avvenga nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, l'imposta dovuta ai sensi del primo comma sia ratizzata fino a cinque anni.

Maggiori agevolazioni non sarebbero ammissibili, nè da un punto di vista morale, in quanto esse verrebbero a premiare gli evasori, nè in considerazione delle conseguenze che avrebbero per il gettito futuro dell'imposta, in quanto aprirebbero facili vie di sensibili evasioni, con notevoli riflessi per l'avvenire.

L'articolo 17 concede ai contribuenti un nuovo termine per avvalersi della facoltà data dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, di applicare nella valutazione delle merci e delle materie prime, e nei relativi movimenti di acquisto e di vendita, il sistema della « scorta normale ».

L'articolo 18 modifica alcuni criteri attualmente stabiliti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nei riguardi della detrazione

delle spese e passività relative a redditi non soggetti, per loro natura o per particolari disposizioni, all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, e dispone un principio generale che deve regolare la materia.

Secondo il citato articolo 15, attualmente, per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o per i titoli emessi da enti pubblici o da enti e società private (in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività d'acquisto o provengano da enti e società aventi oggetto o attività similari), non soltanto le cedole e i dividendi non entrano a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, ma anche le spese e passività inerenti a detti redditi vengono detratte dagli altri redditi lordi ai fini della determinazione del reddito netto assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile.

In tale guisa si determina una parziale doppia esenzione, in quanto, alla esenzione delle cedole, si aggiunge la detrazione dagli altri redditi di spese o passività che sono inerenti ai redditi esenti, e non alla produzione dei redditi assoggettabili a imposta.

L'articolo 18 elimina tale inconveniente, disponendo il principio generale che, nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono detraibili soltanto le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta medesima, e non quindi quelle afferenti a redditi non assoggettabili ad essa.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, il secondo comma del medesimo articolo 18 pone, nei riguardi delle società ed enti tassabili in base a bilancio, un criterio di semplice ed obiettiva applicazione, stabilendo la presunzione assoluta che tali interessi debbano proporzionalmente imputarsi ai redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile e agli altri redditi del contribuente.

Tale criterio — che corrisponde alle situazioni obiettive e ad esigenze di equità — eliminerà difficili accertamenti e numerose contestazioni.

L'articolo 19 elimina il principio, attualmente stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, circa la tassazione separata di alcuni redditi (e anzitutto di quelli derivanti da appalti) e dispone quindi che tali

introiti entrano, secondo i normali criteri, a comporre il reddito assoggettabile a imposta.

Si eviteranno così tassazioni nei casi in cui, in definitiva, secondo i normali criteri, esse non vi sarebbero state, e si accoglie una richiesta che è stata più volte avanzata da numerose categorie di contribuenti, e che è ritenuta fondata.

In relazione all'introduzione delle nuove norme proposte dal disegno di legge e intese a rendere più preciso e rigoroso l'accertamento dei redditi e ad impedire forme di evasioni legali e illegali, si è ritenuto di poter attenuare la rigidità delle attuali norme legislative sulla separazione annuale nella determinazione del reddito assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile.

Indubbiamente, il principio della autonomia degli accertamenti annuali — stabilito dal testo unico sulla ricchezza mobile del 1877 e poi sempre rigorosamente mantenuto — risponde, sia ad esigenze di gettito nelle entrate dello Stato, sia a ragioni pratiche, per evitare che oltre che determinare gli utili si debba anche, negli esercizi in perdita, determinare l'entità delle perdite.

Tuttavia, resta il fatto innegabile che la separazione dell'attività dell'azienda in periodi annuali — necessaria, del resto, non soltanto ai fini fiscali, ma a diversi altri fini, fra i quali quello della distribuzione degli utili ai soci — costituisce un artificio e può dar luogo a tassazione di redditi che tali possono non essere, se anziché considerare un solo esercizio annuale si ha riguardo ad un periodo di tempo più ampio.

Si è quindi ritenuto (articolo 20) di abbandonare — e questo costituisce indubbiamente un fatto di importanza assai notevole nella nostra legislazione fiscale — i rigorosi criteri della autonomia annuale nella determinazione del reddito imponibile, e di consentire che la perdita di un esercizio (che dovrà determinarsi con i medesimi criteri stabiliti dalla legge per la determinazione dei redditi) possa venire portata in detrazione dal reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

Tale facoltà vale sia per i contribuenti tassabili in base a bilancio, sia per gli altri. Per

questi ultimi, però, soltanto se per i tre anni anteriori a quello in cui si verifica la perdita la determinazione del reddito sia avvenuta in base alle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. Questo, sia perchè soltanto nel caso di accertamento in base alle scritture contabili è possibile giungere ad una determinazione della perdita, sia per favorire la scelta da parte dei contribuenti della tassazione in base alle scritture contabili.

Fra le disposizioni di questo titolo è da porre in rilievo la norma contemplata nell'articolo 21. L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi erogati a scopo di assistenza, di beneficenza o di istruzione, a favore del personale dipendente, ovvero di enti e di associazioni legalmente riconosciuti, è dettata dalla fiducia circa i vantaggi materiali e morali che la collettività potrà ritrarre dal potenziamento, da parte dei privati, di iniziative benefiche, assistenziali o culturali.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMPLEMENTARE.

La legge 21 maggio 1952, n. 477, portante riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C/1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare, estese la esenzione completa dalla imposta personale ai contribuenti compresi tra lire 240.000 (al netto delle detrazioni per carico di famiglia) e lire 480.000 (al lordo delle detrazioni stesse).

Con un ulteriore sacrificio per l'erario dello Stato il cennato limite di lire 480.000 viene elevato, a norma dell'articolo 22 del disegno di legge, a lire 540.000.

Tenute presenti le note caratteristiche della imposta complementare, come imposta personale, progressiva e perequatrice, si ritiene che corrisponda ad una profonda esigenza di giustizia distributiva dare un più ampio contenuto al limite di esenzione; con ciò alleggerendo dell'onere corrispondente una vasta categoria di assai modesti reddituari.

TITOLO IV.

SANZIONI.

Il sistema delle sanzioni in materia di imposte dirette è tuttora disciplinato dal testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, salvo le non rilevanti variazioni apportatevi da disposizioni successive, tra le quali particolare rilievo assumono quelle contenute nell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 (inserite poi nell'articolo 22 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573).

Oltre che antiquato, il menzionato sistema è ormai inadeguato ai fini che debbono raggiungere le sanzioni nel settore della imposizione diretta; esso, cioè, ha perduto quel salutare effetto intimidatorio e preventivo, che un ben ordinato congegno di norme penali in materia tributaria deve esercitare.

È stato infatti più volte rilevato che la sostanziale ragione del difficile funzionamento del nostro sistema di imposizione diretta e la frequenza delle evasioni derivano soprattutto da due elementi: dalla mancanza di effettive sanzioni penali a carico degli evasori, e dalle norme per le quali in caso di concordato e, cioè, in pratica, nella maggioranza dei casi, non si fa luogo neppure all'applicazione delle soprattasse e pene pecuniarie, esonerando così il contribuente da ogni sanzione.

In particolare, la deficienza più sentita dalla pubblica opinione è quella di pene restrittive della libertà personale a carico degli evasori. Specialmente di fronte a casi di maggiore rilievo, la pubblica opinione non riesce a spiegarsi come la legge, pur così severa, a tutela del fisco, in settori diversi, come quelli riguardanti le imposte indirette, non preveda adeguate pene detentive a tutela della imposizione diretta.

Esiste, adunque, nella coscienza dei cittadini, l'aspettativa di sanzioni più rigorose, a carico degli evasori; ed i tempi paiono ormai maturi a che, sia pure con la necessaria prudenza, le pene detentive siano introdotte nel sistema delle sanzioni punitive in materia di imposte dirette.

A stretto rigore, anzi, dette pene non costituiscono in materia una vera e propria no-

vità; già nell'articolo 61 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è prevista, oltre che la multa, anche la reclusione sino a sei mesi pel delitto di frode fiscale, commesso ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Esigenza ugualmente sentita è, come si è detto, quella che postula una minore indulgenza di quella consentita dal vigente articolo 24 del testo unico n. 1608 nei casi in cui l'accertamento o la rettifica del reddito si definiscono per concordato.

Agli accennati criteri — intesi a rendere più efficienti il sistema delle sanzioni in materia di imposte dirette — si informa il titolo IV del disegno di legge, del quale particolare segnalazione meritano gli articoli 23 e 24.

L'articolo 23 che sostituisce, in larga parte, l'articolo 22 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573 ipotizza il fatto della omissione della dichiarazione in due casi ben distinti; la differenza tra di essi sta nelle dimensioni del fatto omissivo, essendosi considerato che quando la omissione del contribuente copre l'evasione di redditi ragguardevoli, il fatto stesso assume particolare importanza per due ordini di ragioni: per l'entità del danno che l'evasione procura allo Stato e per l'allarme che essa reca tra i cittadini.

Fissato in sei milioni di reddito non dichiarato il limite massimo della evasione di non rilevante gravità, le omissioni per importi superiori vengono punite, oltre che con l'ammenda, anche con l'arresto sino a sei mesi.

E affinché non vi sia da temere che il giudizio penale possa sopravvenire quando sia ancora controversa l'esistenza o l'imponibilità dei redditi, è il caso di rammentare che l'articolo 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 stabilisce già che per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta è divenuto definitivo, a norma delle leggi regolanti tale materia.

Merita, poi, di essere sottolineato il contenuto del secondo comma dell'articolo in esame, che prevede la pubblicazione della sentenza in caso di condanna anche alla pena del-

l'arresto. L'articolo 22 del testo unico n. 573 prevede, a carico di coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione, la pubblicazione del decreto o della sentenza di condanna nel foglio annunci legali; l'articolo 23 del disegno di legge vi sostituisce la pubblicazione della sentenza che commina anche l'arresto, ma tale pubblicazione deve essere eseguita secondo le norme del Codice penale, che comportano una diversa e ben più efficace pubblicità della condanna.

L'articolo 24 definisce ex novo il delitto di frode fiscale, attualmente regolato dall'articolo 18 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608.

L'innovazione introdotta dalla nuova definizione consiste essenzialmente in questo: il reato non ha più per oggetto, come nel cessato articolo 18, il fatto di alterare registri contabili, di omettere negli inventari la iscrizione di attività o di iscriversi passività inesistenti o di formare scritture o altri documenti fittizi, bensì il fatto di non provvedere in sede di dichiarazione dei redditi alla rettifica dei dati conseguenti a tali azioni od omissioni. La sanzione penale deriva dal fatto di avvalersi, in sede di dichiarazione, delle risultanze delle scritture contabili false o fittizie. Non occorre quindi la specifica intenzionalità di frodare il fisco nel momento in cui si omette la iscrizione di attività negli inventari, o si iscrivono passività inesistenti. Le ragioni di tali fatti possono essere diverse e comunque diventerebbe impossibile provare che nel momento in cui ciò avvenne, fu con la specifica intenzione di frodare il Fisco, e la sanzione penale continuerebbe quindi ad essere praticamente inapplicabile. La sanzione penale deriva dal fatto di presentare una dichiarazione fiscale falsa, che si basa sulla documentazione falsa o fittizia.

Valgono evidentemente anche in tale caso i principi del diritto penale in materia di intenzionalità.

La norma si dirige, inoltre, a chiunque abbia concorso nei fatti — commissivi od omissivi — anzidetti; al quale proposito si richiama l'articolo 5 che fa obbligo al direttore generale e al contabile di sottoscrivere la dichiarazione di società ed enti tassabili in base a bilancio insieme con le persone che ne hanno la legale rappresentanza,

In questa guisa scompare la assai discutibile forma di responsabilità obiettiva sanzionata dal secondo comma dell'articolo 18 del testo unico 1608, evidentemente incompatibile con i principi di personale responsabilità, propri del diritto penale, ribaditi dall'articolo 27 della Costituzione, salve restando le disposizioni del Codice penale in materia di concorso di persone nel reato.

Ipotesi distinta — che è stata messa accuratamente in evidenza per la sua estrema pericolosità — è quella della indicazione di passività inesistenti nella dichiarazione; al qual proposito deve rilevarsi che non possono essere considerate inesistenti (e mancherebbero del resto gli elementi del dolo) le passività la cui detrazione è giuridicamente contestata al momento della dichiarazione.

Richiamato il precedente, non lontano nel tempo, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, per il reato di frode fiscale viene prevista, cumulativamente con la multa, la reclusione fino a sei mesi; peraltro, la pena restrittiva della libertà personale non si applica nel caso che i fatti delittuosi comportino una evasione da imposta di speciale tenuità.

È da ritenere che la definizione della frode fiscale — che esce rinnovata dall'articolo 24 del disegno di legge — consentirà di perseguire molto più efficacemente che non l'articolo 18 del testo unico n. 1608, forme particolarmente sottili e pericolose di evasione dai tributi stessi.

L'articolo 25 è inteso a regolare l'applicazione delle sopratasse — sia pure in misura ridotta — in caso di bonaria definizione delle vertenze tributarie (concordato o mancata opposizione). In tale ipotesi, secondo l'articolo 24 nn. 1 e 2 del testo unico n. 1608, la sopratassa per infedele dichiarazione è annullata e quella per omessa dichiarazione è ridotta ad un sesto: l'articolo 25 del disegno di legge stabilisce che una sopratassa è dovuta anche nel primo caso, in misura pari al sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione.

La norma tende ad evitare che la definizione concordataria o per silenzio delle vertenze si trasformi in un troppo comodo mezzo di neutralizzazione delle sanzioni di carattere civile.

L'articolo 26 contiene un sistema di sanzioni di particolare rigore a carico delle aziende, istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie che rilasciano attestazioni di passività non rispondenti al vero.

Tali sanzioni si schematizzano come appresso: una pena pecuniaria colpisce, in proprio, le aziende ed istituti suddetti; una distinta pena pecuniaria è prevista, poi, a carico dei dirigenti e funzionari, responsabili della sottoscrizione di attestazioni inesatte. Per di più, una infrazione del genere è considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di impiego.

In caso di recidiva, si rendono applicabili nei confronti delle aziende, istituti ecc., le sanzioni previste dagli articoli 57 e 66 della legge bancaria, quanto dire lo scioglimento degli organi amministrativi, con nomina d'uno o più commissari straordinari e d'un comitato di sorveglianza; e, per i casi di eccezionale gravità, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione.

L'esperienza della Amministrazione finanziaria insegna quanto sia delicata la materia dei versamenti diretti in Tesoreria, e come, in conseguenza, sia necessario un sistema di rigorose sanzioni per prevenire e reprimere in materia possibili abusi.

In tale spirito, l'articolo 27, in relazione ai precedenti articoli 12 e 13, sanziona i diversi fatti: a) della mancata presentazione degli elenchi previsti dagli articoli citati; b) del ritardo nella produzione di questi; c) delle infedeli indicazioni contenute negli elenchi; d) della omessa esecuzione delle trattenute; e) del mancato versamento. Caso estremamente grave di quest'ultima fattispecie è quello di imposte trattenute e non versate; in detto caso, e salve le disposizioni del Codice penale, si applica l'arresto fino a sei mesi.

Di minore rilevanza sono le penalità previste dai successivi articoli 28 e 29 che sanzionano gli obblighi introdotti dai precedenti articoli 8 e 10, e completano, così, il quadro delle penalità previste nel disegno di legge.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

Per l'imposta sui fabbricati l'articolo 30 sopprime esplicitamente le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 secondo le quali la variazione del reddito diventa effettiva ai fini della tassazione, soltanto quando essa raggiunga il terzo del reddito precedente. Tali disposizioni appaiono incompatibili con il nuovo sistema di dichiarazione annuale dei redditi, introdotto dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25. In conseguenza anche per i fabbricati, si dovrà tener conto del reddito effettivo realizzato in ciascun anno solare, indipendentemente dalla misura della variazione che può verificarsi nei singoli anni presi a base per la commisurazione dell'imposta.

L'articolo 31 primo comma, coordina le norme del Codice civile (artt. 2752, 2759 e 2771) in tema di privilegi per la riscossione dei tributi diretti erariali con il nuovo sistema di riscossione ad esercizio finanziario degli stessi tributi, introdotto nell'articolo 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Con l'occasione viene anche legislativamente chiarita nel secondo comma l'esatta portata della dizione « anno in corso ed anno precedente » già contenuta nell'articolo 62 della legge organica di ricchezza mobile e nell'articolo 2759 del Codice civile; dizione che, in rapporto al sistema di formazione dei ruoli, è stata finora fonte di numerose controversie risolte con criteri difformi in sede contenziosa.

L'articolo 32 introduce una assai importante novità in tema di pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni o risultanti dagli accertamenti.

La facoltà, ivi conferita al Ministro per le finanze, di provvedere alla pubblicazione dei dati sopradetti, costituisce un motivo psicologico di grande portata ai fini della veridicità delle dichiarazioni e, inoltre, del controllo sull'azione della Amministrazione finanziaria; si deve ritenere per certo che la pubblicità delle dichiarazioni e degli accertamenti contribuirà

non poco ad elevare la coscienza tributaria media.

L'articolo 33 che integra le disposizioni del titolo V del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, in tema di assistenza e rappresentanza nelle questioni di carattere tributario tende a limitare l'esercizio delle anzidette funzioni nei confronti di coloro che, per avere appartenuto all'Amministrazione finanziaria, vengono temporaneamente a trovarsi in un assai delicato caso di incompatibilità.

Nonostante che la norma sia rigorosa, l'adozione di essa appare necessario per un duplice ordine di ragioni, morali e di tutela dell'Amministrazione.

Seguono — nell'articolo 34 — norme transitorie circa l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 10 concernenti le operazioni a termine e di riporto su titoli, nonchè per le comunicazioni che le Camere di commercio e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il successivo articolo 35 autorizza l'effettuazione entro l'anno 1956 del rilevamento fiscale straordinario, previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25; che, secondo l'articolo 22 di detta legge, avrebbe dovuto essere effettuato entro l'anno 1952.

Con l'ultimo articolo del disegno di legge, il Governo, sentita una apposita Commissione parlamentare, è autorizzato ad emanare, entro 18 mesi, i testi unici delle disposizioni delle imposte dirette nonchè della riscossione, attuando i criteri direttivi nello stesso articolo tracciati.

La formulazione dei testi unici si rende ormai improrogabile di fronte alla lunga serie di norme legislative che hanno profondamente modificato le leggi istitutive dei vari tributi. È da notare, infatti, che il testo unico per l'imposta di ricchezza mobile risale all'anno 1877, mentre non sono state mai coordinate le varie norme che regolano l'imposta sui redditi dei fabbricati, quella sui redditi agrari e l'imposta complementare, le quali, tra l'altro, fanno frequente riferimento per la procedura di accertamento, al tributo mobiliare.

L'inquadramento sistematico della vecchia e nuova materia legislativa agevolerà il compito dei contribuenti e degli stessi organi dell'Am-

ministrazione finanziaria e varrà ad eliminare talune discordanze che sono fonte di innumerevoli controversie.

* * *

La legge che si propone al Parlamento dovrà costituire ulteriore strumento del processo di chiarificazione dei rapporti tra contribuenti e fisco, iniziato con la legge 11 gennaio 1951, n. 25.

La chiarificazione del rapporto tributario si ottiene attraverso una sempre più esatta applicazione della legge. Le incertezze e le discrezionalità sono la fonte dalla quale derivano sia le evasioni a danno della Finanza, sia il fiscalismo e gli arbitrii a danno dei contribuenti. La esatta applicazione della legge è

tutela per il contribuente onesto e garanzia della collettività contro il contribuente disonesto.

L'attuale provvedimento è un ulteriore contributo in questo senso. Indubbiamente esso non esaurisce la materie e altri provvedimenti dovranno seguire, nello stesso spirito, con lo stesso scopo: in particolare per quanto riguarda la redazione di veri e propri codici fiscali (prevista dall'ultimo articolo del disegno di legge in esame) e la disciplina del contenzioso tributario. Il provvedimento che si propone costituirà però un notevole passo nello spirito dell'opera intrapresa dal 1948 in poi, al fine di instaurare ordine in questo settore: opera fondamentale per la edificazione dello stato democratico e per l'ordinato svolgimento della vita economica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE
E SULL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI.

Art. 1.

Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere motivati a pena di nullità.

L'obbligo della motivazione non ricorre se il contribuente che vi sia obbligato non abbia presentato la dichiarazione, ferme restando le norme dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel termine di prescrizione e in ogni caso nel corso del giudizio avanti le Commissioni di merito, promosso dal contribuente. È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Nel termine di prescrizione dell'azione della Finanza, anche in pendenza del giudizio promosso dal contribuente, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, senza obbligo di preventiva audizione del contribuente, mediante notifica di un nuovo accertamento. In tal caso, il contribuente, che non abbia già ricorso, è rimesso in termine per ricorrere anche contro il precedente accertamento.

Art. 2.

Se l'accertamento si conclude con l'adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

Anche in questo caso, l'Ufficio può nel termine di prescrizione procedere a nuovo accertamento in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto e previa audizione del contribuente: e il contribuente è rimesso in termine per ricorrere anche contro il precedente accertamento.

È soppressa la facoltà delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'articolo 43 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

Art. 3.

Quando il reddito dichiarato è inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha facoltà di deferire al contribuente il giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e che debbono essere a conoscenza del contribuente medesimo.

Qualora il contribuente sia una persona giuridica, possono essere chiamate a giurare le persone che hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Il giuramento è disposto con ordinanza motivata, la quale deve specificare i fatti su cui il giuramento deve essere prestato.

Il giuramento è prestato dinanzi all'organo che lo ha deferito secondo le modalità indicate nell'articolo 238 del Codice di procedura civile e deve risultare da processo verbale in duplice copia sottoscritto dalla persona che giura.

I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di questo articolo.

Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso si considerano infondate.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'ufficio può procedere a nuovo accertamento.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione del reddito imponibile, la contabilità delle società ed enti tassabili in base a bilancio deve essere tenuta in modo che dalle registrazioni del libro giornale e nei vari conti si possano desumere chiaramente gli elementi attivi e passivi che con-

corrono alla determinazione del reddito, secondo il modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale. In ogni caso, le svalutazioni e le rivalutazioni devono essere registrate nel libro giornale e nel conto profitti e perdite in voci separate.

Le società ed enti indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette:

1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative circa il contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei cespiti del patrimonio aziendale;

3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili, raggruppati per categorie omogenee rispetto alla durata del periodo di ammortamento, dal quale risulti per ciascun cespite l'anno di acquisto, il costo originario, la eventuale rivalutazione e svalutazione e l'ammortamento conteggiato in ciascun esercizio. Questa disposizione non è applicabile per i cespiti esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le svalutazioni, per le quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del n. 2 del secondo comma e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del n. 3 del secondo comma, non sono ammessi in detrazione.

Art. 5.

La dichiarazione delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, oltre che dalle persone che ne hanno la rappresentanza secondo la legge civile, anche dal direttore generale e dal capo contabile, in quanto siano persone diverse dalle prime.

Art. 6.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contri-

bute opponga simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai 30 giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato dovrà attestare l'ammontare dei suddetti elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito, al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, dovrà menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministero delle finanze, gli organi di vigilanza del credito controllano la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in detrazione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

Art. 7.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, e gli Enti pubblici e parastatali, sono tenute, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative o statutarie, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, tutti gli elementi, dati ed informazioni in loro possesso ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di un qualsiasi contribuente.

La disposizione del comma precedente non si applica agli istituti ed aziende di credito, per i quali vige l'articolo 6, nè ai servizi dei conti correnti, libretti e buoni postali fruttiferi disimpegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Le Camere di Commercio e gli Ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente.

Art. 9.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono presentare, insieme con la dichiarazione dei redditi, l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci in carica nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o rendiconto allegato alla dichiarazione, indicando per ciascuno il domicilio fiscale e l'ammontare dei compensi a qualunque titolo ad essi corrisposti, ancorchè non detraibili dal reddito mobiliare di categoria B della società od ente.

Art. 10.

I notai, gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa, i cambiavalute e coloro che comunque prestino la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli, devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e di riporto su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, nome e paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale del venditore e dell'acquirente, e, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, quantità e valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo convenuto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Le operazioni a termine su titoli devono essere comunicate allo Schedario generale dei titoli azionari entro il giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata posta in essere.

Il prezzo dei riporti deve essere indicato nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei casi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società tassabile in base a bilancio.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge chiunque corrisponda a stranieri e ad italiani domiciliati all'estero diritti di autore, canoni o proventi per la cessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

a) per imposta di ricchezza mobile, del 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attività industriale o commerciale;

b) per imposta di ricchezza mobile, dell'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati *sub a*);

c) per imposta complementare, del 4 per cento se trattasi di persone fisiche.

Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di

assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta.

L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti.

L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla Sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvederà al conguaglio.

Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati i pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della Sezione di Tesoreria comprovante i versamenti eseguiti.

Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la sopratassa di cui al quinto comma dell'articolo 27.

Art. 13.

A decorrere dal 1° luglio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro tenuti ad effettuare la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, devono, entro i primi venti giorni di ciascun mese, versare in Tesoreria le imposte trattenute nel mese precedente ai prestatori d'opera. I versamenti devono essere eseguiti alle Sezioni di Tesoreria della Provincia in cui i prestatori d'opera hanno svolta la loro attività, distintamente per circoscrizione di Ufficio delle imposte.

Nello stesso termine, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione i prestatori d'opera hanno svolta la loro attività, una situazione riassuntiva, relativa al mese precedente, dalla quale risulti: a) l'ammontare complessivo lor-

do delle retribuzioni corrisposte; b) l'ammontare complessivo delle retribuzioni, al netto dei contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico dei prestatori d'opera, distinguendo la quota esente per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, la quota assoggettata alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per imposta complementare; c) l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile e complementare trattenute e versate nel mese precedente, con gli estremi delle corrispondenti quietanze di Tesoreria. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i datori di lavoro debbono, altresì, presentare al suddetto Ufficio delle imposte l'elenco nominativo dei prestatori d'opera che hanno percepito nell'anno precedente una retribuzione complessiva superiore al minimo imponibile dell'imposta complementare, con l'indicazione della retribuzione complessiva corrisposta a ciascuno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, i datori di lavoro debbono presentare all'Ufficio delle imposte, nel cui distretto hanno il domicilio fiscale, distintamente per ciascuna sede o stabilimento, un quadro riassuntivo dei dati richiesti nella prima parte del comma precedente.

Le imposte non versate a norma del primo comma sono accertate ed iscritte in un ruolo straordinario al nome del datore di lavoro e riscossi in unica soluzione con la sopratassa di cui al quinto comma dell'articolo 27.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE DI CATEGORIA B.

Art. 14.

I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'eser-

cizio nel quale sono realizzati, distribuiti o iscritti in bilancio.

Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'articolo 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque afferenti all'esercizio dell'impresa.

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti. Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate a mente della legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Art. 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquistati gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purchè abbia comunicato tale scelta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente con-

to delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni del comma precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 14 della presente legge nell'esercizio in cui un maggior valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga iscritto in bilancio, distribuito o realizzato.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.

Art. 16.

I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui sono iscritti in bilancio, imputati a capitale, o distribuiti.

Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

Art. 17.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei riguardi dei contribuenti che ne abbiano fatto richiesta nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge o, per le imprese di nuova costituzione, dopo la costituzione stessa.

Art. 18.

Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono detraibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa.

Nei confronti delle società e degli enti tassabili in base a bilancio, gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.

È abrogato l'articolo 15 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Art. 19.

Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati dalle norme predette, a decorrere dalla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, in una con tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.

Art. 20.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi.

Art. 21.

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente ovvero in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciute sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità sia l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI IMPOSTA COMPLEMENTARE.

Art. 22.

A decorrere dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

TITOLO IV

SANZIONI.

Art. 23.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000. La detta ammenda viene raddoppia-

ta in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi accertati supera le lire sei milioni, si applica altresì l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle norme vigenti, nei casi di mancata o infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

Sono abrogati i comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Art. 24.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chiunque, avendo omesso l'iscrizione di attività negli inventari o bilanci o avendovi iscritto passività inesistenti, ovvero avendo formato scritture o documenti fittizi, o alterato i registri contabili, o avendo concorso a tali azioni od omissioni, non provvede in sede di dichiarazione dei redditi alla rettifica dei dati conseguenti;

2) chiunque, anche al di fuori dei casi previsti dal n. 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Quando i fatti indicati nel comma precedente comportino una evasione da imposta di speciale tenuità, si applica la sola pena della multa.

Gli Uffici delle imposte che abbiano accertato fatti costituenti reato ai sensi delle disposizioni di questo articolo, li denunciano alla Autorità giudiziaria, per il tramite dell'Intendente di finanza, il quale può aggiungere,

sentito l'Ispettore compartimentale delle imposte, i rilievi che ritenga del caso.

È abrogato l'articolo 18 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 25.

Quando l'accertamento o la rettifica del reddito sono definiti per concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi contenziosi ovvero per mancata opposizione del contribuente all'azione dell'Ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:

1) la sopratassa per infedele dichiarazione è ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;

2) la sopratassa per omessa dichiarazione è ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la sopratassa è ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

3) qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese, la sopratassa è ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la sopratassa è ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

4) la pena pecuniaria, la multa e l'ammenda applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto. La presente disposizione non si applica per la multa prevista nell'articolo 24.

È abrogato l'articolo 24 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Le disposizioni di quest'articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilascino le attestazioni previste dall'articolo 6 non rispondenti al vero, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

I dirigenti, funzionari, impiegati, che abbiano scientemente firmato, in rappresentanza e per conto dell'azienda o istituto di credito e della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono in una pena pecuniaria nella misura stabilita nell'articolo 84, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, aumentata a norma dell'articolo 7, comma secondo, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250. L'infrazione è considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto d'impiego.

Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'articolo 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel Titolo VI, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 27.

Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'articolo 12, comma quinto, e nell'articolo 13, comma secondo, si applica una sopratassa pari alla metà delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre all'ammenda prevista dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18.

In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la sopratassa ridotta alla metà.

Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme o retribuzioni corrisposte si applica la sopratassa pari alla metà della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni stabilite nei comma precedenti, coloro che abbiano provveduto ai versamenti prescritti dagli articoli 12 e 13 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme o retribuzioni corrisposte sono soggetti alla sopratassa pari alla metà delle imposte non trattenute.

Nel caso di mancato versamento si applica una sopratassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte già trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole è punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 28.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96 e nell'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie, agenti di cambio e notai, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

Art. 29.

I segretari delle Camere di commercio ed i Presidenti degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5.000 per ogni iscritto o per ogni ditta, nei cui riguardi non sia stata fatta la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'articolo 8 della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30.

L'imposta sui fabbricati è in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Sono abrogati l'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Art. 31.

Per le imposte dirette iscritte in ruoli principali e suppletivi, posti in riscossione per esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, il riferimento fatto in materia di privilegi dal Codice civile e dalle leggi speciali all'anno in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione ovvero all'anno precedente deve riportarsi, rispettivamente, all'anno finanziario in cui l'esecuzione è stata iniziata o l'intervento è stato effettuato, ovvero, all'anno finanziario precedente.

Il privilegio di cui agli articoli 62 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e 2759 del Codice civile deve essere riferito al credito dell'imposta iscritta nel ruolo principale dell'anno finanziario in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione e nel ruolo dell'anno finanziario precedente.

Qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio finanziario.

Art. 32.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre annualmente la pubblicazione di elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Sarà indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi o del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre la pubblicazione dei corrispondenti dati, risultanti dagli accertamenti d'ufficio.

Art. 33.

Gli ultimi due comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Le persone indicate nel comma precedente, che abbiano cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria dal 1° aprile 1954, non possono esercitare le funzioni d'assistenza e di rappresentanza, ancorchè iscritte in albi professionali, se non dopo trascorso un quinquennio dalla data del decreto che riconosce la cessazione del rapporto d'impiego presso l'Amministrazione finanziaria.

« Tale termine è ridotto a due anni se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso cui il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

« In caso di violazione delle norme previste dal presente articolo, il colpevole è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 8.000 a 40.000 ».

Art. 34.

I notai, gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'articolo 10 della presente legge devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo nei riguardi delle operazioni in corso alla data suddetta. In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'articolo 28.

Nello stesso termine indicato nel comma precedente, le Camere di commercio e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Entro l'anno 1956 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre anche separatamente per singole parti del territorio della Repubblica il rilevamento fiscale straordinario previsto dal Titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Art. 36.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le disposizioni generali, la riscossione nonché le diverse imposte dirette apportando,

oltre alle modifiche utili per un loro migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

- 1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione dell'ordinamento dei tributi e di una razionale organizzazione dei servizi;
- 2) eliminazione delle disposizioni non rispondenti alle condizioni attuali dell'economia nazionale o di limitato rendimento tributario;
- 3) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi;
- 4) adeguamento delle norme ai principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e nella presente legge.